

STUDIO LEGALE  
AVV. MARCO ROSSINI  
AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI  
Via Cimarosa 13  
03043 Cassino (Fr)  
tel e fax 077625570

COPIA  
URGENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  
RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA  
DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A.  
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55, C.P.A.

05 GIU 2017

POMERIGGIO

Per: la Sig.ra Paola GRECO, nata a Latina il 23.08.1970, residente in via Ceccano n. 3, Frosinone, C.F.GRCPLA70M63E472Z, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Rossini, c. f. RSSMRC77M08C034G, Pec: marcorossini@pec.avvomaticassino.it, e Maria Dolores Broccoli, c. f. BRCMDL79M64C034W, Pec: doloresbroccoli@pec.avvomaticassino.it, fax 077625570, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei su indicati procuratori in Cassino (FR), Via D. Cimarosa n. 13, giusto mandato in calce al presente atto.

SI DICHIARA DI VOLER RICEVERE LE COMUNICAZIONI AL N. FAX 0776/25570 O AGLI INDIRIZZI DI PEC: doloresbroccoli@pec.avvomaticassino.it; marcorossini@pec.avvomaticassino.it.

05 LUG. 2017

-Ricorrente-

Contro

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in pers. del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere n. 76/A, Roma;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in pers. l.r.p.t., con sede in via G. Ribotta n. 41, Roma; tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in via Dei Portoghesi n. 12, Roma.

-Resistenti-

E nei confronti:

- della Sig.ra Marilena Protano, nata a Cassino (Fr) il 23.08.1973, residente in 03030 Colfelice (Fr), Via Villa Felice 14;
- della Sig.ra Luisa Grossi, nata a Cassino (Fr) il 28/9/1974 residente in Via Sferracavallo 3948, 03049 Sant'Elia Fiumerapido (Fr);

6/7/2017-340389 A  
AGS Roma / ARCHIVIO

- Controinteressate-



0340389-2017AAOORM

**PER**

**L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI:**

1. Del D. D. G. n. 278 del 16.06.2017, pubblicato in data 19.06.2017, del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, e l'allegata graduatoria di merito per la Regione Lazio, inerente il concorso per il personale scolastico, di cui al decreto n. 105 del 23.02.2016, ambito disciplinare EE00 Scuola Primaria Posto Comune, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 68,9 anziché 75,9. (**all. n.2**)
2. **Del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 94/2016 concernente “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi”** emesso in data 23.02.2016 nella parte in cui, al Punto D.1.1 – Titoli di servizio, prescrive che sono riconosciuti punti 0,70 per ciascun anno di *“servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ... E' valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico”* con evidente illegittima esclusione della valutazione del servizio prestato con contratto a tempo indeterminato presso le summenzionate scuole paritarie. (**all. n. 3**)
3. Dei verbali di valutazione dei titoli non conosciuti dalla ricorrente, non pubblicati e non resi conoscibili dall'Amministrazione nonostante l'istanza di accesso agli atti del 29.06.2017. (**all. n. 4**)
4. Dei verbali indicanti i criteri e le griglie per la valutazione dei titoli, non conosciuti dalla ricorrente, non pubblicati e non resi conoscibili dall'Amministrazione nonostante l'istanza di accesso di cui sopra.

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARCO ROSSINI**  
**AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI**  
*Via Cimarosa 13*  
*03043 Cassino (Fr)*  
*tel e fax 077625570*

5. Di tutti i verbali adottati dalla commissione in merito al concorso pubblico *de quo* nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti comunque finalizzati alla valutazione dei titoli in possesso della ricorrente, non conosciuti non pubblicati e non resi conoscibili dall'Amministrazione nonostante l'istanza di accesso agli atti suindicata.

**FATTO**

- Il Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca con D. D. G. n. 105 del 23.02.2016, ha indetto su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico della scuola primaria.

- La ricorrente ha partecipato al concorso suindicato, relativamente ai 1.378 posti banditi per la Regione Lazio, come si evince dalla domanda di partecipazione. (**all. n. 5**).

- Con la predetta domanda la ricorrente ha dichiarato i seguenti titoli valutabili (**all. n. 6**):

**1. TITOLO ABILITAZIONE INSEGNAMENTO PRIMARIA :**

a. *LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA VECCHIO ORDINAMENTO QUADRIENNALE - PRIMARIA CON VOTO 93/110 (84,55/100) conseguita presso Università degli studi di MACERATA in data 07.04.2014;*

**2. ALTRI TITOLI VALUTABILI:**

a. *LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE conseguita presso l'Università degli Studi di Roma III in data 02.04.2003;*

**4. TITOLI DI SERVIZIO:**

- A.S. 2011/2012: DAL 12.9.2011 AL 9.06.2012 scuola primaria paritaria Beata Maria De Mattias (Frosinone);

- A.S. 2012/2013: DAL 18.09.2012 AL 31.08.2013 scuola primaria paritaria Beata Maria De Mattias (Frosinone);

- A.S. 2013/2014: DAL 01/09/2013 AL 31.08.2014 scuola primaria paritaria Beata Maria De Mattias (Frosinone);

- A.S. 2014/2015: DAL 01.09.2014 AL 31.08.2015 scuola primaria paritaria Beata

Maria De Mattias (Frosinone);

- A.S. 2015/2016: DAL 01/09/2015 AL 22.03.2016 scuola primaria paritaria Beata Maria De Mattias (Frosinone);  
dal 18.09.2012 - 22.03.2016 la ricorrente veniva assunta a tempo indeterminato presso la scuola paritaria indicata.

**5. TITOLO DI SOSTEGNO:** *TITOLO DI SOSTEGNO PRIMARIA* conseguito il 7.04.2014 presso l'Università degli Studi di Macerata;

**6. ALTRI TITOLI O CERTIFICAZIONI:**

*a. DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI DURATA ANNUALE*  
(: *PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE SCOLASTICA*, conseguito presso la *Forcom di Roma nell'a.a. 2013/2014 (600 ore)*

- Ai sensi del D. M. n. 94 del 23.2.2016 del MIUR, contenente la tabella di valutazione dei titoli valutabili per i concorsi del personale docente, relativamente alla procedura concorsuale per la scuola primaria - Comune, alla quale ha preso parte la ricorrente, sono individuati come valutabili i seguenti titoli:

- 1) l'abilitazione all'insegnamento: tabella A.1;
  - 2) punteggio per i titoli specificamente valutabili per le procedure concorsuali a posti per la scuola dell'Infanzia o Primaria: tabella B.1;
  - 3) titoli di studio, valevoli per ciascuna procedura concorsuale: tabella B.5;
  - 4) titoli di servizio: tabella D.
- La ricorrente, all'esito della partecipazione alla procedura concorsuale, si è collocata nella graduatoria di merito in posizione n. 615 con punti 68.9 ( 28.4 punti scritto; 33 punti orale e 7.5 titoli).
  - La Sig.ra Greco, tenuto conto della pubblicazione già definitiva della graduatoria del 16.6.2017, pubblicata in data 19.06.2017, ha contestato l'erronea valutazione dei titoli dichiarati e posseduti, mediante istanza di rettifica in autotutela e contestuale istanza di accesso agli atti del 29.06.2017 (**all. n. 4**).
  - Con tale richiesta la ricorrente, mediante il sottoscritto procuratore, ha richiesto, quindi, il riconoscimento di punti 14,5 relativamente ai titoli posseduti, a fronte dei 7,5 attribuiti.
  - Nonostante la predetta istanza, l'Amministrazione non ha ancora rettificato il

punteggio come richiesto, né ha consentito la visualizzazione dei verbali relativi alla valutazione del punteggio.

- I provvedimenti impugnati sono illegittimi, nella parte in cui attribuiscono un punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla Sig.ra Greco in virtù dei titoli posseduti e dichiarati, tanto da dover essere annullati alla luce dei motivi di seguito esposti, con salvezza di proporre motivi aggiunti al momento dell'effettiva conoscenza del contenuto degli ulteriori atti impugnati già in questa sede, ma non pubblicati, né comunicati, né resi conoscibili dall'Amministrazione, nonostante l'istanza di accesso agli atti.

## **DIRITTO**

### **I.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 L. 241/90 ED ECCESSO DI POTERE MOTIVAZIONE ASSENTE E/O INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA, ILLOGICA E IRRAZIONALE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.**

L'Amministrazione con provvedimento carente di motivazione ha valutato i titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente, attribuendole il punteggio di 7,5 anziché quello pari a 14,5, senza chiarire le ragioni giustificatrici in forza delle quali si è ritenuto di non riconoscerle l'ulteriore punteggio di punti 7,00.

E' stato, infatti, pubblicato il punteggio riconosciuto, senza esplicitare in alcun modo in base a quali criteri sia stato valutato e ciò nonostante l'istanza di accesso agli atti, presentata e tesa conoscere le operazioni di valutazione della commissione giudicatrice.

Tenuto conto di tutti i titoli dichiarati riesce difficile da comprendere anche cosa non sia stato valutato o valutato diversamente in modo deteriore.

Possiamo però ritenere abbastanza certa la mancata valutazione del servizio prestato dalla ricorrente nel periodo 18/09/2012 23.3.2016, trattandosi di insegnamento a tempo indeterminato presso la scuola paritaria indicata in premessa.

A tal proposito, infatti, il D.M. 94 del 23.02.2016 recante “*Tabella dei titoli valutabili*

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARCO ROSSINI**  
**AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI**  
*Via Cimarosa 13*  
*03043 Cassino (Fr)*  
*tel e fax 077625570*

*nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi" **al punto D.1.1 ("Titoli di Servizio")**, prevede "per ciascun anno di servizio" l'attribuzione di "Punti 0,70" precisando tuttavia che "E' valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico".*

---

La ratio della disposizione appena citata è da individuarsi nel necessario riconoscimento ai fini della procedura concorsuale dell'esperienza di servizio dei docenti.

In ancor più chiari termini, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle prove concorsuali per i servizi svolti, a chi insegna da più anni (sia presso istituti statali che presso istituti paritari) deve essere riconosciuto un punteggio maggiore rispetto ai docenti meno esperti.

Tuttavia, il punteggio per i servizi svolti presso le scuole paritarie viene valutato solo ed esclusivamente se prestato a tempo determinato.

Infatti, il D.M. 94/2016 al Punto D.1.1 stabilisce che "E' valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato ..."

Pertanto, il servizio prestato dai ricorrenti presso la Scuole Paritarie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del tutto inopinatamente, non è stato valutato ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio nelle procedure concorsuali.

La mancata valutazione del servizio prestato a tempo indeterminato presso scuole paritarie ha comportato un'evidente e illegittima discriminazione tra docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie e/o statali a tempo determinato e docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie con contratto a tempo indeterminato.

Tale scelta del Ministero oggi convenuto ha causato un grave danno all'odierna ricorrenti che, tra gli altri, non si è vista riconoscere punti 0,70 per ogni di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le scuola paritaria.

Più in particolare, alla Sig.ra Greco si sarebbero dovuti riconoscere in relazione al servizio svolto complessivamente punti 3,50, che presumibilmente non sono stati considerati, tenuto conto della mancanza di complessivi 7 punti.

La mancata valutazione del servizio di ruolo svolto nelle scuole paritarie comporta una

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARCO ROSSINI**  
**AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI**  
**Via Cimarosa 13**  
**03043 Cassino (Fr)**  
**tel e fax 077625570**

palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione. Il principio di pari dignità e non discriminazione tra docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che invece hanno prestato servizio presso scuole statali, peraltro, è stato richiamato da numerose risoluzioni del Parlamento Europeo con le quali gli Stati membri sono stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria. La pari dignità riconosciuta ex lege alle scuole paritarie ed a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente. In difetto, si attuerebbe un grave discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore, non essendovi ragione per diversificare servizi aventi per legge le medesime caratteristiche. In tal senso si è espresso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102, laddove non si ritiene ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07). In tale sentenza si rammenta che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C389/98P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T66/95, Kuchlenz - Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

**II.**

**VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO CONCLUSO IL 18/3/99 ED ALLEGATO**

**ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA.**

Non vi è chi non veda, inoltre, come la mancata valutazione del servizio di ruolo svolto presso scuole paritarie integri una evidente violazione dei principi comunitari e si ponga in insanabile contrasto con i principi comunitari in materia di divieto di discriminazione tra lavoro a tempo determinato e lavoro a tempo indeterminato. Infatti, con riferimento alla questione ora in esame, la normativa comunitaria non si è limitata a porre norme di principio. La tutela antidiscriminatoria (clausola 4 dell'accordo quadro) ha efficacia diretta orizzontale ed estende ai lavoratori a tempo determinato la stessa disciplina economica, normativa (anzianità di servizio e conseguenti scatti) e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili. La clausola 4 ("Principio di non discriminazione") dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, in particolare, dopo aver puntualizzato, al comma 1, che: *"Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*, al comma 4, ha, altresì, specificamente disposto che: *"I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi"*. La suddetta disposizione, nello stabilire che un lavoratore con rapporto di lavoro a tempo determinato non possa e non debba essere discriminato per il solo fatto di svolgere la propria prestazione lavorativa a termine, impone, ragionando a contrariis, che i lavoratori a tempo indeterminato non possono subire un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ai lavoratori a termine. Ciò che la normativa comunitaria impone è che non deve esserci alcuna discriminazione tra lavoratori che svolgono le medesime funzioni. L'unico caso in cui la normativa comunitaria ammette trattamenti diversificati tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni è quando la disparità di trattamento sia giustificata da motivi oggettivi. Per "ragioni oggettive" devono intendersi circostanze precise e concrete che

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARCO ROSSINI**  
**AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI**  
*Via Cimarosa 13*  
*03043 Cassino (Fr)*  
*tel e fax 077625570*

contraddistinguono una determinata attività e possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Ciò detto, risulta palese che nel caso di specie, non ricorrano le "ragioni oggettive" che giustificerebbero un trattamento di verso e meno vantaggioso rispetto ai docenti a tempo determinato. Infatti, i lavoratori a tempo indeterminato svolgono le medesime mansioni e hanno le medesime responsabilità dei loro colleghi che prestano la propria attività lavorativa a tempo determinato sia presso la scuola statale sia presso scuole paritarie.

**Nel senso di ritenere sussistente una disparità di trattamento censurabile nel caso de quo si è già espresso Codesto Ecc.mo Tar con l'ordinanza n. 2747/2017 (All. n. 6), pubblicata in data 1.6.2017 del seguente tenore testuale: "per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Annullamento dei decreti del Dirigente dell'USR della SICILIA prot. n. MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE (U).0000300 del 09/01/2017, di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito per la classe concorsuale A-26 e MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0004042 del 14/02/2017, di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito per la classe concorsuale A-12/A-22, del concorso indetto con DDG nn. 105 - 106 - 107 del 23.2.2016; - Annullamento del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 94/2016 concernente "Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi" emesso in data 23.02.2016 Punto D.1.1 Relatrice nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; **Ritenuto che il ricorso ad un primo sommario esame presenti elementi di fondatezza in relazione alla disparità di trattamento perpetrata attraverso l'applicazione della tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. impugnato;****

II.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL D.D.G. N. 105**

**DEL 23.2.2016 - DEL D.M. 94 DEL 23.2.2016 CONTENENTE LE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – ECCESSO DIPOTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANIFESTA ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO.**

---

L'art. 8 del DDG n. 105 del 23.2.2016 in merito al concorso per esami e titoli *de quo*, dispone che i titoli valutabili sono quelli indicati nel DM n. 94 del 23.2.2016 e devono essere posseduti entro il termine di presentazione della domanda.

La valutazione dei titoli della ricorrente è erronea ed illegittima, attesa l'erronea applicazione delle tabelle di valutazione di cui al DM n. 94 del 23.2.2016, anche alla luce delle seguenti considerazioni.

Come evidenziato in narrativa la ricorrente ha dichiarato il possesso dei seguenti titoli:

**1. TITOLO ABILITAZIONE INSEGNAMENTO PRIMARIA:**

**a. LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA VECCHIO ORDINAMENTO QUADRIENNALE - PRIMARIA** CON VOTO 93/110 (84,55/100), per la quale ex Tabella A valutazione titoli punto A.1.1. - *abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 [...] sulla base del punteggio conseguito. Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. -  $p < 0 = 75$ : 0 punti; -  $p > 75$  :  $p-75/5$  punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove  $p$  è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi* - sono da attribuire **punti 2**;

**b. ABILITAZIONE SPECIFICA IN LAUREA SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA**, indirizzo primaria per la quale ex Tabella A valutazione titoli punto A.1.2. sono da attribuire ulteriori **punti 5**;

**2. ALTRI TITOLI VALUTABILI:**

**LAUREE: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE** conseguita presso l'Università degli Studi di Roma III in data 02.04.2003, per la quale ex Tabella A valutazione

titoli punto B.5.2.–*diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione punti 2-* sono da attribuire **punti 2;**

### **3. TITOLI DI SERVIZIO:**

- A.S. 2011/2012: DAL 12.9.2011 AL 9.06.2012 scuola primaria paritaria Beata Maria De Mattias (Frosinone);
- A.S. 2012/2013: DAL 18.09.2012 AL 31.08.2013 scuola primaria paritaria Beata Maria De Mattias (Frosinone);
- A.S. 2013/2014: DAL 01/09/2013 AL 31.08.2014 scuola primaria paritaria Beata Maria De Mattias (Frosinone);
- A.S. 2014/2015: DAL 01.09.2014 AL 31.08.2015 scuola primaria paritaria Beata Maria De Mattias (Frosinone);
- A.S. 2015/2016: DAL 01/09/2015 AL 22.03.2016 scuola primaria paritaria Beata Maria De Mattias (Frosinone);

per i quali, ex Tabella A valutazione titoli punto D.1.1 ed in considerazione di quanto sopra censurato – *servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione [...] punti 0,70 per ciascun anno di servizio* - sono da attribuire **punti 3,5** ( 0,70 x 5 anni);

**4. TITOLO DI SOSTEGNO: *TITOLO DI SOSTEGNO PRIMARIA*** conseguito il 7.04.2014 presso l'Università degli Studi di Macerata per il quale ex Tabella A valutazione titoli punto B.5.4 - *titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità [...] punti 1,5* - sono da attribuire **punti 1,5;**

**5. ALTRI TITOLI O CERTIFICAZIONI: *DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI DURATA ANNUALE (PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE SCOLASTICA)***, conseguito presso la Forcom di Roma nell'a.a. 2013/2014 per il quale ex Tabella A valutazione titoli punto B.5.8 – *diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, punti 0,50* - sono da

attribuire **punti 0,5**;

Alla luce di quanto sopra la ricorrente ha diritto per i titoli di studio e di servizio al punteggio di 14,5.

Ebbene, in virtù di quanto appena censurato, la ricorrente avrebbe, pertanto, diritto ad essere collocata in graduatoria in posizione decisamente più vantaggiosa rispetto a quella oggi occupata.

Nello specifico la Greco deve essere ricollocata tra la posizione 264 e la 269 in caso di attribuzione dell'intero punteggio di 75,9.

E', dunque, di tutta evidenza l'interesse della ricorrente all'accoglimento del ricorso, tenuto conto anche delle indiscrezioni pubblicate sui quotidiani, che denunciano una quasi impossibilità per le Amministrazioni resistenti di assumere a tempo indeterminato tutti coloro che sono stati dichiarati vincitori di concorso, prima della decadenza della predetta graduatoria di merito, a causa della "scomparsa" dei posti in organico utili a tal fine.

A ciò deve aggiungersi che, in considerazione del fatto che il concorso è stato bandito su base regionale, il collocamento in graduatoria in posizione più vantaggiosa offre alla ricorrente maggiori possibilità di poter scegliere la sede di lavoro più in linea idonea con le sue esigenze familiari.

Pertanto, rilevato che la commissione giudicatrice non ha correttamente applicato i criteri di cui alla tabella A del DM n. 94 del 23.2.2016, la valutazione della ricorrente dovrà essere annullata e rideterminata nei sensi di cui sopra, con susseguente ricollocazione in graduatoria.

#### **IN ORDINE ALLA RICHIESTA MISURA CAUTELARE**

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi di cui sopra.

In merito al *periculum in mora* si osserva che la misura cautelare richiesta è insita nell'interesse della ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio conseguito e al corrispondente inserimento nella graduatoria di merito e ciò ai fini delle assunzioni alle quali procederà l'Amministrazione.

Invero, l'Amministrazione effettuerà tali operazioni secondo le graduatorie di merito solo per un biennio, essendo ormai trascorso l'a.s. 2016/2017 senza assunzioni dalla G. M.

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARCO ROSSINI**  
**AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI**  
*Via Cimarosa 13*  
*03043 Cassino (Fr)*  
*tel e fax 077625570*

del concorso in discorso. Si osserva, infatti, che allo spirare del triennio le stesse cesseranno di produrre effetti, tanto da far sussistere l'interesse attuale della ricorrente alla rideterminazione del punteggio, con susseguente collocazione in una posizione più favorevole ai fini dell'assunzione.

La gravità e irreparabilità del pregiudizio, che potrebbe derivare alla ricorrente dal mancato accoglimento della presente istanza sono evidenti, ove si tenga conto che la stessa si troverebbe ad essere preceduta nelle assunzioni da concorrenti che -alla luce della corretta valutazione dei titoli invocata con il presente ricorso- dovrebbero essere collocati in posizione più sfavorevole rispetto alla stessa.

Si sottolinea, inoltre, che, non conoscendo il numero di posti in organico messi a disposizione per le assunzioni dalla Graduatoria di Merito e richiamando quanto già esposto in premessa circa il concreto pericolo della impossibilità di assumere a tempo indeterminato tutti i vincitori del concorso *de quo*, la corretta valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla Sig.ra Greco, potrebbe consentirle molto probabilmente di poter partecipare a tali operazioni già per il corrente mese di luglio.

Va aggiunto che la concessione della misura cautelare, in quanto tesa a consentire l'esatta individuazione dei candidati più meritevoli è nell'interesse non solo del privato, ma anche di quello generale teso a garantire il corretto svolgimento della procedura concorsuale.

La scansione temporale imposta alle Amministrazioni in ordine alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato per il prossimo a.s. 2017/2018, peraltro, induce questa difesa a formulare la seguente

**ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA INAUDITA ALTERA**

**PARTE**

Come di consueto, nella seconda quindicina di luglio di ogni anno le Amministrazioni dovranno procedere alla stipula dei contratti a tempo indeterminato, procedendo dapprima con la convocazione dei docenti risultati vincitori del concorso 2016 e collocatisi nelle posizioni utili, in relazione ai posti disponibili. Considerato pertanto che, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è il rischio più che concreto, se non la certezza, che la camera di consiglio per la valutazione della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la partecipazione a tali operazioni, si

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARCO ROSSINI**  
**AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI**  
*Via Cimarosa 13*  
*03043 Cassino (Fr)*  
*tel e fax 077625570*

formula istanza affinché il Presidente delle sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero un magistrato da lui delegato, voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare, disponendo la corretta attribuzione del punteggio relativo ai titoli posseduti e dichiarati dalla Greco e fissando la Camera di Consiglio perquì, con ordinanza, confermare l'emanando decreto.

---

Ciò posto si insiste per la sospensione dei provvedimenti gravati e l'adozione delle misure cautelari che consentano al ricorrente la giusta valutazione dei titoli e il corretto inserimento in graduatoria.

Tutto quanto premesso e ritenuto la ricorrente come ut supra rappresentata e difesa

**conclude**

- affinché l'On. Le Tar adito, ritenuta la propria competenza, per le motivazioni sopraesposte in fatto ed in diritto Voglia:

- **in via cautelare**, con decreto emesso ai sensi dell'art. 56 c.p.a., in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, nei limiti di utilità e, nello specifico nella parte in cui attribuiscono una errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente, e per l'effetto, disporre la corretta attribuzione del punteggio relativo a tali titoli con conseguente assegnazione alla Greco del complessivo punteggio pari ad 75.9 ed ordinare la ricollocazione in graduatoria della ricorrente;
- **sempre in via cautelare**, previa fissazione della prima Udienza utile in Camera di Consiglio cui la scrivente difesa chiede di essere sentita, disporre con propria ordinanza la misura cautelare più idonea alla tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente quale, ad esempio, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, nei limiti di utilità e, nello specifico, nella parte in cui attribuiscono una errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente, e per l'effetto, la corretta attribuzione del punteggio relativo a tali titoli con conseguente assegnazione alla Greco del complessivo punteggio pari ad 75.9 e ricollocazione in graduatoria della stessa;
- **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui non hanno

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARCO ROSSINI**  
**AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI**  
**Via Cimarosa 13**  
**03043 Cassino (Fr)**  
**tel e fax 077625570**

attribuito alla ricorrete il punteggio finale pari a 75.9 e per l'effetto, ordinare il riesame della posizione in graduatoria della Sig.ra Greco;

- **Il tutto** con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione;
- **in via istruttoria**, Voglia l'On. Le Collegio ordinare all'Amministrazione l'esibizione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti e non fornita alla ricorrente ovvero i verbali indicanti le operazioni di valutazione dei titoli, le griglie e i criteri di valutazione dei titoli; nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, comunque, finalizzati alla valutazione dei titoli della ricorrente:

**Si formula, inoltre, istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.**

In relazione alla graduatoria di merito impugnata, la notificazione del ricorso a tutti i vincitori nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, se non impossibile. Pertanto, qualora fosse ritenuto necessario, come già consentito da questo Ecc. Mo Tar, sussistendone i presupposti, si chiede di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica con pubblicazione, del ricorso e dell'ordinanza nel testo integrale sul sito web dell'Amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, l'indicazione dell'Amministrazione intimata, dei controninteressati, gli estremi dei provvedimenti impugnati ed un sunto dei motivi di ricorso, e quanto altro necessario.

*SI DICHIARA CHE LA PRESENTE CONTROVERSIA VERTE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO ED E' ESENTE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN QUANTO LA RICORRENTE HA UN REDDITO FAMILIARE INFERIORE A € 34.107,32, COME DA DICHIARAZIONE CHE SI DEPOSITA.*

In allegato:

2. decreto direttoriale n. 278 del 16.06.2017 ed allegata graduatoria;
3. DM 94 del 2016 e tabelle di valutazione;
4. Istanza di rettifica in autotutela e istanza di accesso agli atti;

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MARCO ROSSINI**  
**AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI**  
*Via Cimarosa 13*  
*03043 Cassino (Fr)*  
*tel e fax 077625570*

5. domanda di partecipazione di Paola Greco;
6. Titoli posseduti e dichiarati dalla Sig.ra Greco;
7. Ordinanza Tar Lazio, sez. III bis n. 2747/2017 del 1.6.2017;
8. Dichiarazione per la esenzione del contributo unificato.

---

Cassino.–Roma 3.07.2017

Avv. Marco Rossini



Avv. Maria Dolores Broccoli



## MANDATO AD LITEM


Io sottoscritta GRECO PAOLA, nata a Latina, il 23.08.1970 e residente in via Ceccano, n. 3, in Frosinone, CF: **GRCPLA70M63E472Z**, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in esecuzione ed in opposizione, gli Avv. **Maria Dolores Broccoli**, C.F. **BRCMDL79M64C034** e **Marco Rossini**, CF. **RSSMRC77M08C034G**, del Foro di Cassino, conferendogli espressamente ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Maria Dolores Broccoli, in Cassino (FR), Via Cimarosa 13, PEC: [doloresbroccoli@pec.avvocatocassino.it](mailto:doloresbroccoli@pec.avvocatocassino.it), fax 077625570.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Li



E' autentica

Avv. Maria Dolores Broccoli





**Si notifici a:**

- 1) **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in pers. del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.



- 2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in pers. l.r.p.t., domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma.



- 3) Sig.ra Marilena Protano, nata a Cassino (Fr) il 23.08.1973, residente in Via Villa Felice 14, 03030 Colfelice (Fr);



- 4) Sig.ra Luisa Grossi, nata a Cassino (Fr) il 28/9/1974 residente in Via Sferracavallo 3948, 03049 Sant'Elia Fiumerapido (Fr);

**COPIA**

**UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA**

Z.

104

S.

6

Reg 0/2017 Modello A/Ter P Rich.

**URGENTE Cr.47439 - 1/4**

Richiedente GRECO PAOLA

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR IN PERSONA DEL MINISTRO PT DOM PRESSO AVV.RA GEN. STATO

VIA DEI PORTOGHESI, 12 00100 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persona idonea a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.

☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_

ROMA il \_\_\_\_\_

Funzionario/Uff.Giud. \_\_\_\_\_

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;


☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff.Giud. \_\_\_\_\_

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff.Giud. \_\_\_\_\_

Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ Funzionario/Uff.Giud. \_\_\_\_\_



**LAVORO**

km 6  
trasf. € 3.27

**Data richiesta**

**05/07/17**

Ufficiale Giudiziario

141

null  
05/07/2017 11:12